

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE  
UNIVERSITÀ DI TRENTO

—115—

**DIRITTO E GENERE.**  
**ANALISI INTERDISCIPLINARE E COMPARATA**

a cura di  
**STEFANIA SCARPONI**

con contributi di

LAURA CALAFÀ, ERMINIA CAMASSA, VALERIA CASCIELLO,  
EMANUELE CORN, MARINA GRAZIOSI, ELENA IORIATTI FERRARI,  
ROBERTA NUNIN, TERESA PASQUINO, STEFANIA SCARPONI,  
ANNA SIMONATI, ELEONORA STENICO, MARIA (MILLI) VIRGILIO



CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI

2014

## INDICE

	Pag.
Stefania Scarponi <i>Introduzione</i> .....	1
Marina Graziosi <i>Disparità e diritto. Alle origini della disuguaglianza delle donne</i> .....	7
Elena Ioriatti Ferrari <i>Linguaggio giuridico e genere</i> .....	51
Stefania Scarponi <i>Il principio di eguaglianza uomo/donna fra divieti di discriminazione e promozione delle pari opportunità</i> .....	63
Anna Simonati <i>La cittadinanza di genere. Un nuovo concetto giuridico “inclusivo”? Riflessioni alla luce del diritto positivo</i> .....	115
<b>APPROFONDIMENTI DI DIRITTO NAZIONALE E COMPARATO</b>	
Teresa Pasquino <i>Le convivenze civili tra norme e prassi giurisprudenziale: non solo una questione di genere</i> .....	141

	Pag.
Valeria Casciello	
<i>La legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita: “controindicazioni per l’uso”</i> .....	171
Erminia Camassa	
<i>Uguali e diverse: donne islamiche e diritto di famiglia</i> .....	197
Laura Calafà	
<i>Genere e licenziamento discriminatorio dopo la riforma dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori</i> .....	221
Roberta Nunin	
<i>Alcune riflessioni in tema di gender pay gap nel contesto italiano ed eurounitario</i> .....	251
Eleonora Stenico	
<i>Consigliera/e di parità e tutela antidiscriminatoria, con specifi- co riferimento alle molestie sessuali</i> .....	277
Emanuele Corn	
<i>Il reato di “femminicidio”. Note da un’analisi comparata con paesi latino-americani</i> .....	295
Maria (Milli) Virgilio	
<i>Legislazioni a contrasto della violenza maschile contro le donne e autodeterminazione femminile</i> .....	319
Notizie sulle Autrici e sugli Autori .....	343

# LEGISLAZIONI A CONTRASTO DELLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE E AUTODETERMINAZIONE FEMMINILE

*Maria (Milli) Virgilio*

## *1. La legislazione di “tutela” delle donne. Diritti e legge penale*

Ancora una volta, legiferando a contrasto della violenza maschile contro le donne, si sono riproposti nell’attività di produzione normativa i nodi di sempre. Ci riferiamo al recente decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni in legge 15 ottobre 2013, n. 119 recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»; ma ci riferiamo anche alla l. 9 agosto 2013 n. 94 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 2013 n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena», con cui sono state aumentate le pene per il reato di *stalking*.

Qual è il senso di caricare lo Stato dell’onere di “proteggere la donna”, con una tutela rafforzata, “anche contro se stessa”, nuovamente riproponendo così la tensione tra uguaglianza e differenza e la contraddizione tra – da un lato – gli interventi legislativi consistenti in norme speciali e particolari a tutela di soggetti ritenuti deboli/vulnerabili (o più correttamente, «vittime con esigenze specifiche di protezione», come si esprime la Direttiva 2012/29/ UE) e – dall’altro – le istanze egualitarie che quella specialità vorrebbero rifiutare in nome di un riconoscimento di responsabilità soggettiva piena della cittadina donna? Qual è il valore

e la portata che dobbiamo attribuire al mutamento normativo prodotto dal recente decreto governativo soprannominato “contro il femminicidio”<sup>1</sup>, fortemente voluto dal Parlamento con la prospettiva di aprire orizzonti nuovi? Quali gli intrecci tra politica del diritto e politica delle donne?

Sullo sfondo sta il complesso dibattito sul significato e sull’efficacia del diritto (in tutti i settori: civile, amministrativo e penale) con riferimento alla libertà femminile (e di tutti). In tale ambito appare particolarmente problematico il ruolo del diritto penale (sostanziale e processuale), perché è il diritto dotato della più forte carica simbolica, ma anche il più debole intrinsecamente quanto a capacità di incidere sui rapporti di potere. E, dunque, occorre interrogarsi sulla funzione sociale del diritto penale per verificarne l’idoneità e i limiti a normare questo tipo di violenza che è indubbiamente di natura strutturale<sup>2</sup>, e perciò non ha certe caratteristiche di emergenza<sup>3</sup>.

La legge penale, nel distinguere lecito e illecito, non solo svolge una funzione sociale sul piano simbolico, ma adempie anche a una funzione sociale strumentale di prevenzione generale e speciale delle condotte illecite, che sposta radicalmente il fuoco dell’attenzione e del-

---

<sup>1</sup> Eppure nessuna delle norme si riferisce agli assassini di donne da parte di uomini con cui sono in relazione di intimità o prossimità. A meno di non voler sostenere che qualunque modifica della legge penale (sia sostanziale che processuale) in materia di violenza svolga di per sé funzione di prevenzione dei c.d. “femicidi”. Cfr. in proposito E. CORN in questo volume.

<sup>2</sup> Tale è espressamente qualificata nel Preambolo della Convenzione di Istanbul 11 maggio 2011 “Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence”, ratificata dall’Italia con legge n. 77 del 27 giugno 2013.

<sup>3</sup> Per giustificare le circostanze straordinarie di necessità e urgenza previste dalla Costituzione per emanare decreti con forza di legge il Governo non ha portato alcun dato giustificativo, ma si è limitato a enunciare il “susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne” traendo da ciò un “conseguente” “allarme sociale” che, a sua volta, ha reso necessario “inasprire per finalità dissuasive, il trattamento punitivo per gli autori”.

l'interesse dal piano generale e universale di tutte/i le/gli individue/i a quello della responsabilità penale del singolo soggetto.

Infatti, regolare una certa materia tramite la penalizzazione di taluni comportamenti comporta necessariamente la criminalizzazione degli autori. E, in questa materia, comporta che si criminalizzi non un estraneo, ma – se è vero che la violenza viene prevalentemente da vicino – un individuo in posizione di prossimità, se non di intimità: il marito, il convivente, proprio l'individuo cui si è legati da una relazione (ora o in passato). Il diritto penale, da una parte, lancia un messaggio simbolico forte, che bene si sposa con l'esigenza di affermare e imporre valori e soprattutto di vedere universalmente imposti alla generalità dei consociati i valori di chi quell'istanza ha proposto (peraltro con implicito riconoscimento politico delle/dei proponenti). Ma, contemporaneamente, il diritto penale rimanda alla concreta applicazione – pur sempre esemplare e non generalizzata – della norma precettiva che incide su singoli individui, sui loro vissuti e soprattutto sulle relazioni intersoggettive.

D'altronde, non solo il senso di messaggio e di simbolo, ma anche l'effettività della regola penale sono tutti affidati alla struttura stessa con cui la norma penale è configurata e impostata: contano il momento definitorio (in cui si fissano confini certi fra lecito e illecito penale), l'entità della pena (secondo il principio di proporzionalità che inquadra la misura della sanzione nel contesto delle previsioni per le altre ipotesi di reato), la scelta degli istituti e degli strumenti processuali (una nuova fattispecie autonoma o piuttosto una circostanza aggravante?...), che fissano e iscrivono nella norma scritta i contenuti e i limiti dell'intervento statale, realizzando così la penalizzazione sia in astratto sia – selettivamente – in concreto.

Questi temi, che già erano stati discussi all'epoca della ventennale riforma della legge contro la violenza sessuale del 1996<sup>4</sup>, si sono

---

<sup>4</sup> Si tratta della l. 15.2.1996 n. 66.

puntualmente riproposti nel corso dei recenti lavori di conversione del citato decreto legge n. 93. In particolare il dibattito si è incentrato su alcuni istituti penal-processuali che, benché prospettati come finalizzati a far emergere il più possibile il sommerso di violenza, tuttavia – di fatto – possono entrare in conflitto con i percorsi di autonomia femminile.

Ci riferiamo specificamente alla discussa caratteristica di irrevocabilità attribuita (in taluni casi più gravi) alla querela per *stalking*, all'incremento dei poteri della polizia giudiziaria con l'attribuzione della nuova misura dell'allontanamento urgente nei casi di violenza domestica e all'estensione dell'ammonizione questoriale (già previsto per lo *stalking*) alle condotte di violenza domestica. Su queste norme intendiamo qui concentrare la nostra attenzione, perché lo riteniamo il filone più significativo e più «forte» della modifica legislativa, mentre le altre linee d'intervento ci appaiono di rilievo secondario. Infatti l'inasprimento delle pene non ha – purtroppo – carattere innovativo, perché è ormai divenuto il consueto illusorio<sup>5</sup> snodo degli interventi legislativi a contrasto della violenza di genere contro le donne, tutti impostati in chiave securitaria<sup>6</sup>. Anche la gran parte delle modifiche dell'art. 2 non ha caratteristiche di originalità, perché introduce nel sistema giuridico una serie di ritocchi al sistema, meri “aggiustamenti” processuali, consistenti nell'incremento di momenti di comunicazione processuale, e

---

<sup>5</sup> È ormai storicamente e scientificamente assodato che gli inasprimenti di pena non realizzano alcuna funzione deterrente (ancor più in tema di violenza maschile contro le donne), perché non scalfiscono l'aspettativa e il senso di impunità degli autori.

<sup>6</sup> Basta leggere i titoli delle ultime leggi in materia: Legge 23 aprile 2009, n. 38, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*; Legge 15 luglio 2009, n. 94, *Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*; Legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187 recante *Misure urgenti in materia di sicurezza*; Decreto legge 16 agosto 2013 n. 93 recante *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*.

varie norme di “tutela” (audizioni protette, ecc.). Queste innovazioni si prospettano, rispetto all’ambizioso obiettivo proclamato della prevenzione del «femminicidio», come strumento giuridico indiretto e mediato. Quanto alla particolare normativa di “tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica” (art. 4), necessita di essere integrata con norme applicative per poter essere effettiva. Infine, la modifica legislativa contiene sia la norma sul «Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere»<sup>7</sup> (art. 5), che in sede di conversione è stato ampliato e – finalmente – finanziato (anche se scarsamente: 10 milioni di euro per l’anno 2013) sia la norma (art. 5 bis) che disciplina le «azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugi», finanziate con incremento di 10 milioni di euro per l’anno 2013, 7 milioni per il 2014 e 10 milioni a decorrere dall’anno 2015. Anche questo filone di norme sarà rilevante solo quando la loro attuazione sarà stata implementata.

## *2. L’istanza di legiferare (penalmente) per le donne*

Concentrando l’attenzione sul filone più rilevante, quello espressivo di un intervento forte del potere pubblico rispetto a un tema tradizionalmente considerato attinente alla sfera privata e personale, i nodi fondamentali sono i medesimi degli anni ’70-’80, ma oggi declinati in un contesto evidentemente diverso. Allora – nel 1996 – fu l’aumento delle pene (che inizialmente e per lungo tempo – durante i lavori preparatori – non era né previsto né ipotizzato) a rappresentare la chiave di volta dell’intervento pubblico statale che seppe determinare la transversalità parlamentare indispensabile per raggiungere l’approvazione. L’istanza di penalità fu risolutiva e valse a ritenere prioritaria (rispetto a ogni altra istanza o contenuto) la volontà di legiferare, raggiungendo

---

<sup>7</sup> Formula criticabile, dato che la violenza sessuale è già compresa nella violenza “di genere” contro le donne.



comunque l'accordo su un testo condiviso. Fu in questo clima che si raggiunse la mediazione/compromesso sulla questione per tanti anni controversa della procedibilità d'ufficio: rimase la affermazione formale come regola della procedibilità a querela (sempre irrevocabile, come era già nel Codice penale 1930), ma furono talmente aumentati i casi di procedibilità d'ufficio che da eccezionali divennero, in sostanza, la regola.

Solo nel 2001 l'intervento statale in tema di violenza maschile contro le donne (fino a quel momento esclusivamente penale) riuscì a superare i confini penalistici e approdò alle «misure contro la violenza nelle relazioni familiari» (l. 4 aprile 2001 n. 154, subito ritoccata con l. 6/11/2003 n. 304) che, finalmente prevedendo gli ordini di protezione del giudice civile, ampliarono e migliorarono significativamente lo strumentario giuridico a disposizione (andando oltre il diritto penale, anche sulla scorta delle esperienze maturate dagli ordinamenti di altri paesi). Ma non si regolamentarono i centri e solo nel 2007 fu finanziato un «Piano antiviolenza».

Da allora, le modifiche normative in materia sono state realizzate quasi esclusivamente nella logica della sicurezza pubblica, intervenendo sul diritto penale prevalentemente tramite l'inasprimento del trattamento sanzionatorio. A tale logica non è sfuggito neppure il legislatore del 2013, tramite il decreto legge governativo n. 93 e il dibattito parlamentare che ne è seguito, poi sfociato nella l. n. 119 del 15/10/2013. Basta vederne l'intitolazione: il titolo si limita al termine "Sicurezza", ma poi preambolo del decreto e articolato chiariscono che è alla sicurezza pubblica e di polizia che il Governo si riferisce!

Il tempo dei 60 giorni utili per la recente conversione potrebbe sembrare ben distante dai 20 anni dell'attività parlamentare di allora. Ma a ben vedere anche ora si è sviluppata una dinamica analoga, nel senso che la determinazione legislatrice – coagolata sulla volontà di non potersi sottrarre ad esercitare il potere legislativo “contro il femmi-

nicidio” a prescindere dai contenuti<sup>8</sup> – ha prevalso su ogni criterio di buona qualità legislativa, come i dubbi interpretativi dei tecnici attestano e come la tempistica dimostra: il decreto legge 14 agosto 2013 è stato conosciuto solo alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2013 e l’acceleratissimo lavoro di conversione ha occupato solo uno dei due rami del Parlamento, la Camera dei Deputati (che ha approvato il d.d.l. 1540C il 9 ottobre con modificazioni), mentre il Senato – posto di fronte al fatto compiuto – ha dovuto approvare la legge in data 11 ottobre senza poterla modificare, pena la decadenza del decreto (salvo poi dichiarare che il testo definitivo è censurabile e da ulteriormente migliorare)<sup>9</sup>. Il testo governativo – benché criticatissimo<sup>10</sup> – è stato ritenuto meritevole della conversione, cioè emendabile<sup>11</sup>, tanto che – al di là delle censure (sia sulla scelta incostituzionale del decreto governativo provvisorio con forza di legge sia sui singoli contenuti) e delle espressioni di voto in aula<sup>12</sup> – tutte le forze parlamentari hanno scelto la strada della presentazione in Commissione e in Assemblea di emendamenti a scopo migliorativo<sup>13</sup>: ben 414, solo in prima battuta!

---

<sup>8</sup> Non trattiamo l’argomento politico – perché squisitamente tale – per cui il decreto doveva essere convertito perché il Governo in carica non poteva patire smentite.

<sup>9</sup> «Malgrado ci siano degli errori»; «provvederemo ad inserire delle modifiche nel testo che stiamo esaminando sulla stessa materia in Commissione». Così il Presidente della Commissione Giustizia al Senato ([www.repubblica.it](http://www.repubblica.it), 11 ottobre 2013).

<sup>10</sup> I lavori parlamentari di commissione (comprese le audizioni) e di assemblea sono consultabili al sito del Parlamento [www.camera.it](http://www.camera.it).

<sup>11</sup> Alla Camera non è stata proposta da alcuno la non conversione totale, e solo un emendamento ha proposto la soppressione dell’intero capo primo contro la violenza di genere (è quello n. 1.66 presentato dai deputati del Movimento 5 Stelle); mentre al Senato il Movimento 5 Stelle ha posto una pregiudiziale di incostituzionalità, bocciata alla votazione.

<sup>12</sup> Ha rivendicato di aver partecipato fattivamente al lavoro di miglioramento anche chi alla votazione finale si era astenuto.

<sup>13</sup> Nessun sostanziale contrasto all’aumento delle pene compare dal contenuto degli emendamenti. Una convinta condivisione o una acritica assuefazione? Il decreto attua il proposito dell’inasprimento del trattamento sanzionatorio attraverso la configurazione

All'epoca della legge antiviolenza il dibattito fu assai esteso, dentro e fuori il Parlamento. Ora il dibattito allargato sembra essersi aperto solo dopo la (accelerata) promulgazione della legge<sup>14</sup>, mentre nel corso dei lavori hanno preso la parola soprattutto i centri antiviolenza che hanno collaborato con le deputate per la predisposizione degli emendamenti, sia per ottenere dal Parlamento i finanziamenti (scarsi) che il Governo non aveva neppure minimamente previsto, sia per rivendicare il ruolo di interlocutori privilegiati nella materia. Siamo ben lontani dalla vivace dinamica iniziata con la proposta di legge d'iniziativa popolare presentata alla Camera il 19 marzo 1980 con il n. 1551<sup>15</sup>!

### *3. Potere statale e autodeterminazione femminile nella l. n. 119/2013*

L'intervento del potere statale attuatosi tramite la legge n. 119/2013 esprime la sua forza tramite alcune misure che in più punti incidono sulla volontà della donna che ha subito violenza di genere; sopravanzano il suo consenso, il suo parere e, in sintesi, la sua autonomia: o ne prescindono o la travalicano, realizzando una compressione dell'autodeterminazione delle donne.

Così è per l'ammonimento del questore per i casi di «violenza domestica» (art. 3 l. n. 119/2013), che può essere disposto «anche in assenza di querela» – cioè prescindendo da una manifestazione della donna di voler perseguire l'autore della violenza – e «sentite le persone

---

di aggravanti, così collocandosi in linea di continuità con le recenti modifiche che sono invece intervenute sulle fattispecie base; la pena nuovissima dello stalking è stata elevata da 4 a 5, quella dei maltrattamenti era stata elevata da 5 a 6 con la c.d. legge di Lanzarote.

<sup>14</sup> Ne ha tenuto e tiene puntuale nota il sito [www.zeroviolenzadonna.it](http://www.zeroviolenzadonna.it).

<sup>15</sup> I. DOMINIJANNI, *Violenza sessuale: un progetto di legge si aggira da 13 anni*, in *Via Dogana*, 5-6, 1992; T. PITCH, *La nuova legge sulla violenza sessuale. Alcune considerazioni*, in *Dei delitti e delle pene*, 2, 1984, p. 317; M. VIRGILIO, *Riforme penali, processi e violenza sessuale*, in *Pol. dir.*, 1983, p. 481.

informate dei fatti», e dunque senza l'obbligo di sentire la donna che ha subito le condotte di violenza domestica (salvo interpretazioni oltremodo estensive).

Così è, in modo ancor più accentuato, per la nuova norma dell'art. 384-bis, "Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare" che amplia il ventaglio delle misure in facoltà degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria i quali possono disporre l'allontanamento urgente del violento. Nei casi di reato procedibile d'ufficio essi potranno prescindere da ogni manifestazione di volontà (anche contraria) della donna; solo nei casi di reati procedibili a querela dovranno chiedere alla donna una dichiarazione (anche solo) orale di querela, dunque necessariamente dovranno sentirla e consultarla. L'insieme delle due modifiche, in connessione con l'ampliamento dell'arresto obbligatorio in flagranza, finisce per mettere in difficoltà gli stessi operatori di polizia soprattutto quando si trovino a trattare casi di violenze "non episodiche", che in realtà sono poi casi di maltrattamenti. In questi casi devono scegliere tra un ventaglio di misure ben diverse tra loro: l'ammonimento, l'allontanamento dalla casa e l'arresto in flagranza (ora obbligatorio, e non più facoltativo); sono cioè stati onerati di una competenza che avrebbe imposto contestualmente di incrementare la formazione degli operatori (mentre nulla è effettivamente previsto in merito dalla legge); né si è preventivamente rafforzata (con i necessari finanziamenti) la gamma dei servizi di sostegno indispensabili, a cominciare dai centri antiviolenza.

Ma la previsione normativa in cui più accentuata è la prevalenza del potere statale rispetto all'autodeterminazione femminile<sup>16</sup> è sicuramente quella che si riferisce all'irrevocabilità della querela per *stalking*, e che sarà approfondita adeguatamente più oltre.

---

<sup>16</sup> Ovviamente non è questo il glossario della legge, posto che il linguaggio giuridico è universale e dunque neutro. In questo testo lo è anche troppo, se all'art. 61, 11-quinquies cod. pen. ci tocca leggere che in stato di gravidanza è la "persona" e non la donna!!!

Dobbiamo, dunque, constatare che la scelta di politica criminale attuata dal decreto convertito – alla stregua delle disposizioni già citate – comporta una riduzione dell'autodeterminazione della donna a tutto vantaggio di una logica di irrigidimento e di preteso efficientismo ed economia delle attività investigative, processuali e di polizia giudiziaria. L'opzione governativa (e poi parlamentare) è che la riluttanza delle donne a denunciare e querelare e – ancor più – la loro eventuale titubanza a proseguire nel conflitto giudiziario con le loro conseguenti rinunce e ritrattazioni non debba essere affrontata e trattata con azioni di sostegno alle donne stesse e col rispetto dei loro “tempi”, bensì presandole con una sorta di decisionismo istituzionale intollerante, che non ammette tentennamenti e non sopporta – diciamolo... – perdite di tempo<sup>17</sup> e sprechi di energia lavorativa per gli operatori della legge (tutti, non solo forze dell'ordine, ma anche magistrati e – nota bene! – avvocati), indotti dalla legge a forzare la volontà della donna, imponendole di recidere la relazione violenta e impostando investigazioni, indagini, processi e mandati professionali che offrano garanzie di realizzare senza indugi la finalità propria e che non si interrompano a lavoro già avanzato.

#### *4. La procedibilità d'ufficio e/o a querela irrevocabile*

La scelta di priorità attribuita alle logiche istituzionali repressive rispetto alla libertà femminile emerge con particolare evidenza a proposito della questione dell'irrevocabilità della querela per il delitto di *stalking*. Nel decreto legge, tra le modifiche apportate all'art. 612 bis del codice penale (atti persecutori), era previsto che la querela diventas-

---

<sup>17</sup> Come affermava testualmente la sentenza COE 9/6/2009 Opuz c. Turchia, ove al punto 29, il Capo del Servizio giuridico e dell'ordine pubblico turco lamenta che le denunciante facessero «perdere il loro tempo» alle forze dell'ordine.

se irrevocabile sempre. Ora, nella legge di conversione, dopo un serrato dibattito sul punto, la disposizione è stata mitigata attraverso due correttivi<sup>18</sup>. In forza del primo, la querela per *stalking* è «comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612, secondo comma»<sup>19</sup>, dunque solo per i fatti più gravi. Grazie al secondo, «la remissione della querela può essere soltanto processuale», cioè resa dinanzi al giudice (o alla polizia giudiziaria? L'alternativa non è chiara), evidentemente ritenuti il solo idoneo a verificare la volontarietà della remissione.

Per una valutazione nel merito vale la pena un doppio sforzo di ricostruzione sia sistematica sia storica.

La differenziazione tra i fatti meritevoli di pena e quelli penalmente irrilevanti (dunque la delimitazione della violenza penalmente sanzionata) è realizzata dall'ordinamento non soltanto attraverso il giudizio di tipicità, ma anche attraverso altri istituti. Alcuni incidono sulla punibilità in modo diretto (le cause di non punibilità); altri incidono in modo indiretto, impedendo la pronuncia di condanna. Sia il regime della procedibilità – d'ufficio oppure a querela – sia, nel secondo caso, l'ambito di operatività della querela, ci indicano in quali casi il legislatore abbia affidato all'interesse privato, anziché a quello pubblico, lo *jus puniendi*, cioè il confine tra il punibile e il non punibile. È dunque la querela che in concreto determina la punibilità del fatto e segna, così, il limite delle condotte penalmente punite, perché in questi casi la meritevolezza della pena non è stabilita in via definitiva dal legislatore, ma è da questi delegata all'individuale apprezzamento del soggetto che ha subito l'offesa.

Il codice del 1930, in materia di delitti contro la libertà sessuale, all'art. 542 c.p., aveva affermato la regola della procedibilità a que-

---

<sup>18</sup> È critica rispetto a questa “retromarcia” la posizione della Cassazione nella sua relazione sulla novità legislativa. Cfr. L. PISTORELLI, [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

<sup>19</sup> Cioè «se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'art. 339» (con armi o da persona travisata o da più persone riunite, ecc.).

rela irrevocabile con alcune – allora poche – eccezioni. La scelta di rimettere alla facoltà della persona offesa la punibilità di fatti, pur valutati gravi, era giustificata allora<sup>20</sup> con la opportunità di «evitare di porre in luce episodi che, interessando la vita intima della persona, spesso sono rimasti ignoti o addirittura ignorati e la cui pubblicità, attraverso un processo, provocherebbe più danno che vantaggio alle vittime» (Relazione ministeriale sul progetto del Codice penale, II, 331).

In tale chiave di tutela della riservatezza della persona nei confronti della pubblicità processuale, veniva dunque proposta una sorta di valorizzazione della autodeterminazione della persona violata. Al tempo, il regime della procedibilità a querela (che costituisce tuttora eccezione al principio generale della procedibilità d'ufficio) era parso quello più rispettoso della autonomia femminile quanto al decidere se attivare o no il processo penale. Pertanto, in sede di riforma delle norme in tema di violenza sessuale (che sfociò nella legge n. 66 del 1996), tale regime fu considerato (da molte/i dentro e fuori il Parlamento)<sup>21</sup> un'opportunità offerta dall'ordinamento cui non rinunciare e, anzi, da salvaguardare, mentre la procedibilità d'ufficio si riteneva presupponesse un'inaccettabile figura di vittima debole, «che non ha il coraggio di denunciare» e che, per questo, dovesse essere sostituita ed esautorata nella scelta se querelare, pur rispetto ad una vicenda che la coinvolgeva inevitabilmente e intimamente. Lo stridore e la contraddizione tra enfasi universalistica/egualitaria e approccio difensivo della particolare posizione della donna apparvero chiari a molti. «Soltanto l'individuo può giudicare quando azionare determinati meccanismi processuali rispetto a si-

---

<sup>20</sup> M. VIRGILIO, *La donna nel codice Rocco*, in T. Pitch (a cura di), *Diritto e rovescio*, Napoli, 1987, p. 39.

<sup>21</sup> Per una ricostruzione del dibattito vedi T. PITCH, *La nuova legge sulla violenza sessuale*, cit.; ID., *Il diritto e la responsabilità*, in *Reti*, 2, 1989, p. 44; ID., *Responsabilità limitate. Attori, conflitti, giustizia penale*, Milano, 1989; R. TATAFIORE, *De bello fallico - Cronaca di una brutta legge sulla violenza sessuale*, Viterbo, 1996; M. VIRGILIO, *Il cammino verso la riforma*, in A. CADOPPI (a cura di), *Commentario delle "Norme contro la violenza sessuale"*, Padova, 1996, p. 481.

tuazioni di cui la persona è padrona» (on. Raffaele Della Valle nella seduta 6 luglio 1995, Camera 1995, p. 224). Il contrasto sussiste anche rispetto ad un'ottica mirata al cambiamento culturale: la procedibilità d'ufficio «toglie sì spazio alle difficoltà interiori di una scelta che può essere drammatica, ma con l'ineluttabilità che comporta, finisce per strumentalizzare la vittima stessa per una esigenza di repressione e di moralizzazione del costume»<sup>22</sup>.

Per questo, sin dall'inizio dei lavori di riforma, la procedibilità venne a costituire il nodo centrale del dibattito politico, anche perché, oltre al suo significato sul piano del principio dell'autodeterminazione, sembrava maggiormente incidere sull'effettività della repressione penale. Infatti la rilevantissima cifra oscura lamentata rispetto all'emersione di questi reati era spesso addebitata proprio alle donne, e cioè alla loro riluttanza a denunciare/querelare la violenza sessuale subita e dunque alla loro debolezza e mancanza di coraggio.

Il dilaniante dilemma si propose sin dall'inizio e fu variamente affrontato. Così, ancora nella XII legislatura venivano prospettate soluzioni radicali e soluzioni intermedie: procedibilità d'ufficio sempre (proposta n. 990 del 20.7.1994, Bassi Lagostena e altri, nonché proposta n. 2322 del 29.3.1995, Aliprandi) e procedibilità a querela sempre e senza eccezioni (n. 1434 dell'11.10.1994, Melandri e Amici, che riprendeva integralmente l'iniziativa del Telefono Rosa). Ma continuò ad avere sostenitori anche il doppio regime: perseguibilità d'ufficio sempre, ma a querela se intercorre un rapporto di coniugio o di convivenza di tipo coniugale da almeno un anno (proposta n. 2006 del 9.2.1995, Viale). Oppure venne proposto un doppio regime temperato (proposta n. 2119 dell'1.3.1995, Maioli Viganò ed altri): la regola è la procedibilità d'ufficio, ma «quando la fattispecie riguarda fatti avvenuti all'interno della coppia, il giudice acquisisce la relazione di un consultorio fa-

---

<sup>22</sup> M. ROMANO, *Legislazione penale e tutela della persona umana*, in *Riv. It. Dir. proc. pen.*, 1989, p. 66.



miliare o del servizio sanitario nazionale competente per territorio sulla qualità di vita della coppia stessa».

Vi era stato anche chi aveva ideato una disposizione processuale di sospensione del processo penale, con periodo di prova ed estinzione del reato nel caso di autore del reato coniuge o convivente della persona offesa (d.d.l. S. n. 60 del 16.4.1994, Manieri e Baldelli).

Fu suggerita anche una soluzione ispirata al criterio della pericolosità dell'autore («qualora nel corso del procedimento vengano acquisiti elementi a carico del medesimo imputato per fatti della stessa specie»).

Un'originale soluzione intermedia propose il capovolgimento della procedibilità a iniziativa di parte: la procedibilità d'ufficio diventava la regola, ma era riconosciuto alla parte un potere di contrastare e inibire l'esercizio dell'azione penale. Trattasi dell'emendamento Basanini-Gramaglia del febbraio '89. Questo emendamento venne sostenuto – è anche per questo che fu particolarmente significativo – con un appello di 11 giuristi (Franco Bricola, Giuseppe Cattini, Luigi Ferrajoli, Giovanni Fiandaca, Ugo Natali, Tullio Padovani, Giovanni Palombarini, Marco Pivetti, Luigi Saraceni, Salvatore Serra, Gianfranco Viglietta) che si proposero di superare la «sterile contrapposizione» sulla procedibilità prospettando una «soluzione non compromissoria» fondata su una norma di «autotutela della parte offesa», che soddisfacesse al tempo stesso tutela e autodeterminazione.

Infine si ipotizzò di conservare come regola la procedibilità a querela, con termine per la proposizione di 180 giorni, ma aumentando le eccezioni di procedibilità d'ufficio rispetto a quelle del Codice Rocco. Tale proposta (n. 2571 del 22.5.1995, Napoli e altri) è quella che più si avvicinerà alla soluzione finale.

Il risultato fu il mantenimento della regola della procedibilità a querela, ma assoggettata a tale svuotamento da poter essere considerata oggi l'eccezione<sup>23</sup>.

### *5. L'irrevocabilità della querela per i delitti di violenza sessuale*

La querela nella citata legge del 1996 rimase, e resta tutt'oggi per le violenze sessuali, irrevocabile (nonché trasmissibile ai prossimi congiunti secondo l'art. 597, 3° comma c.p.: il patriarcato è duro a morire!).

Nel 1930 l'irrevocabilità della querela per le violenze sessuali mirava ad «evitare turpi accomodamenti e audaci ricatti» (Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, II, p. 332). «Questo interesse etico e giuridico deve prevalere su quello, della persona offesa e dei familiari, di occultare il fatto, tanto più che, dopo proposta la querela, se anche questa potesse rimettersi, l'occultamento sarebbe quasi sempre illusorio» (Relazione al Re sul codice penale, n. 175).

Durante i lavori parlamentari che portarono alla riforma del 1996 il tema dell'irrevocabilità della querela in caso di violenza sessuale – ma gli argomenti sono i medesimi oggi per il delitto di atti persecutori – fu sottoposto a rare riflessioni, anche da chi sosteneva la procedibilità a querela; pertanto occupò un ridotto spazio nel dibattito parlamentare e solo nella fase conclusiva dell'iter, quando si constatò che il compromesso parlamentare prevedeva la riaffermazione (formale) della procedibilità a querela.

---

<sup>23</sup> Già il 5 luglio 1995 l'on. Tiziana Maiolo lamentava eccessive deroghe al principio della procedibilità di parte (Camera, 1995, p. 220), mentre non a caso potevano apprezzare la «valida soluzione di equilibrio» i fautori della procedibilità d'ufficio (motivata con la «situazione di debolezza della persona offesa», on. Rosa Jervolino Russo, 18 luglio 1995, Camera 1995, p. 303).

In effetti, il principio di autodeterminazione, qualora coerentemente applicato, comporterebbe sempre la revocabilità, come già allora talune voci parlamentari seppero cogliere<sup>24</sup>. È indubbio che affidare ad altri il peso di assumere le iniziative processuali contrasta palesemente con la valorizzazione del bene universale della persona che, per definizione, è soggetto postulato libero e capace di decidere per sé di iniziare o proseguire o interrompere un'azione processuale per le violenze subite.

L'affermazione del principio che «le donne sono persone» comporterebbe che le condotte violente, nella misura in cui siano rilevanti per il diritto penale<sup>25</sup>, debbano essere trattate come tutti gli altri reati, senza differenze<sup>26</sup> e dunque debbano essere considerate della medesima gravità di qualsiasi altra violenza, garantendo lo stesso trattamento processuale degli altri reati e rifuggendo da ogni eccezione discriminatoria, ma anche di favore (le c.d. norme di “tutela”).

Sotto il profilo tecnico, di modifiche al sistema della procedibilità a querela irrevocabile si parlò in sede di riforma del codice penale. Nel 1969 il c.d. progetto Gonella prevedeva la revocabilità solo sino all'apertura del dibattimento di primo grado; ritornando cioè al codice

---

<sup>24</sup> Così l'on. Luigi Saraceni denunciò che si fosse «persa l'occasione per ridurre a misura di autentica autodeterminazione della donna l'area della perseguibilità a querela» (28 settembre 1995, Camera, 1995, p. 249). «Dall'affermazione che è reato contro la persona se ne sarebbero dovute trarre fino in fondo tutte le conseguenze, senza interrompere a metà un principio di una valenza enorme» (on. Nicola Magrone, 28 settembre 1995, Camera, 1995, p. 249). «Le donne, una volta preso il coraggio di sporgere querela, vengono di fatto espropriate della facoltà di ripensarci» (on. Mirella Scoca, 21 dicembre 1995, Camera, 1995, p. 707). «Si introduce la irrevocabilità della querela. Ma allora dov'è la libertà delle donne?» (si domanda l'on. Maria Lenti il 28 settembre 1995, Camera 1995, p. 345).

<sup>25</sup> Sulla rilevanza della violenza ai fini del diritto penale rinviamo al nostro schema nella “Appendice 5” del volume M. VIRGILIO (a cura di), *Stalking nelle relazioni di intimità*, Bologna, 2013, p. 166.

<sup>26</sup> T. PITCH, *La nuova legge sulla violenza sessuale. Alcune considerazioni*, in *Dei delitti e delle pene*, 2, 1988, p. 317; M. VIRGILIO, *Riforme penali, processi e violenza sessuale*, in *Pol. dir.*, 1983, p. 481.

Zanardelli del 1889, in cui i delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie erano procedibili a querela di parte, revocabile sino all'apertura del dibattimento, con l'eccezione di alcune ipotesi procedibili d'ufficio analoghe a quelle del codice del 1930.

Il regime processuale è stato sottoposto anche al vaglio di costituzionalità. Secondo il Pretore di Siracusa (ordinanza 6 giugno 1972) l'attribuzione alla persona offesa del potere di condizionare il promovimento dell'azione penale non poteva non implicare l'attribuzione alla stessa persona del potere di decidere, «dopo una più matura e ponderata riflessione», se fosse opportuno revocare la querela o quantomeno di valutare quando la pubblicità inerente al processo cominciasse a nuocerle. La Corte costituzionale (con sent. n. 216 del 27 giugno 1974) respinse, tuttavia, l'eccezione ritenendo che l'irrevocabilità «risulta aderente alle esigenze tutelate dalla norma e trova la sua giustificazione nell'interesse pubblico di evitare che il promovimento dell'azione penale possa essere strumentalizzato, o comunque subordinato, a fini diversi da quelli perseguiti dall'ordinamento»; d'altra parte «la gravità dei reati ha indotto il legislatore a limitare la rilevanza dell'interesse privato al momento della scelta fra l'interesse alla riservatezza e l'interesse alla punizione del colpevole».

La chiave di lettura era ancora quella originaria, secondo la quale la querela è strumento di garanzia della riservatezza della vittima<sup>27</sup>, che si consumerebbe nel momento della avvenuta presentazione della querela. Ma, impostando la querela in chiave di autodeterminazione della vittima rispetto all'esercizio della sua volontà punitiva, la conclusione potrebbe e dovrebbe essere diversa.

---

<sup>27</sup> Corte cost. n. 64 del 17 marzo 1998.

### 6. La procedibilità per i delitti di violenza maschile contro le donne

Già in sede di commento alla legge del 1996 sostenemmo<sup>28</sup> che dovesse essere affermato un principio di autodeterminazione a tutto tondo, secondo cui il regime più opportuno sarebbe quello di una procedibilità a querela senza termine preclusivo (ovviamente entro i termini di prescrizione) e sempre revocabile<sup>29</sup>. La querela di parte è più rispettosa della libertà femminile, perché la donna deve essere libera di autodeterminarsi se volere o no il processo, essendo essa stessa padrona (in latino: *domina*) di identificare e definire l'atto patito come lesivo della propria libertà e di esercitare la volontà punitiva.

Qui si evidenzia la particolarità – unica e irripetibile – dei reati di violenza<sup>30</sup> maschile contro le donne, che consiste nell'incentrarsi sulle affermazioni della vittima. E questo non solo perché una delle caratteristiche tipiche dell'atto violento è proprio quella di esser tale se così è stato percepito dal paziente<sup>31</sup>, ma ancor più perché nell'atto si esprime un conflitto tra i sessi. Per questo non può essere alienata alla vittima una decisione che implica misurare se stessa e le proprie valutazioni con i metri altrui, decisione da assumere di volta in volta: la pro-

---

<sup>28</sup> M. VIRGILIO, *Il cammino verso la riforma*, in A. CADOPPI (a cura di), *Commentario delle "Norme contro la violenza sessuale"*, Padova, 1996, p. 481; ID., *Corpo di donna e legge penale. Ancora sulla legge contro la violenza sessuale?*, in *Dem. Dir.*, 1, 1996, p. 157; ID., *Art. 609-septies: Commento*, in A. CADOPPI (a cura di), *Commentario delle Norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, Padova, 2006, p. 727.

<sup>29</sup> La dilatazione da tre a sei mesi del termine di proponibilità viene ancora ad inquadarsi nel già riscontrato schema della normativa cosiddetta «di tutela», che tratta in modo differenziato la donna perché la ritiene debole ed esitante. Ma non è un raddoppio del termine quello che può risolvere in modo efficace il problema nodale dei tempi della decisione. A volte, solo un lungo decorso di tempo, può consentire di riconoscere e identificare la violenza subita, soprattutto quando essa si colloca nell'ambito di una relazione stretta tra i soggetti.

<sup>30</sup> G. DE SIMONE, v. *Violenza (Diritto penale)*, in *Enc. Dir.*, XLVI, Milano, 1993.

<sup>31</sup> «Violentia dicitur ex parte patientis», Paolo Di Castro, Deciani e Bartolo da Sassoferrato, citati da I. ROSONI, voce *Violenza in generale. Diritto intermedio*, in *Enc. Dir.*, XLVI, Milano, 1993, p. 844.

cedibilità d'ufficio (come pure la irrevocabilità) non tiene conto della complessità dei vissuti, delle relazioni uomo/donna, della sessualità e di tutto quanto vi attiene, delle complicità nelle dinamiche intersoggettive, della connessione stessa tra relazione amorosa e violenza, e pretende che possano essere altri a tracciare queste distinzioni.

Comunque è la struttura stessa del reato che determina l'esposizione della vittima a ricatti e pressioni, che vede la donna arbitra e responsabile di nominare l'atto come violento o meno<sup>32</sup>: basterà che il violento, e quanti/e con lui solidarizzano, inducano la donna – o la parte offesa – a dichiarare che essa era, in qualche modo, consenziente e in tal modo verrà meno la tipicità stessa della fattispecie di reato. E per questo motivo non c'è regime di irrevocabilità che valga a sottrarre totalmente la donna a intimidazioni e ricatti.

È ben vero che la revocabilità può aumentare le pressioni o, meglio, la durata delle stesse; ma sarebbero comunque pressioni non dissimili da quelle cui la vittima è esposta prima di presentare la querela<sup>33</sup>. Pertanto la querela revocabile (e senza termine di presentazione) è sicuramente più coerente di una querela irrevocabile con allungamento del termine per querelare: se l'irrevocabilità suppone una parte offesa che deve essere difesa da intimidazioni e ricatti, proprio l'ampliamento del periodo di elaborazione della decisione espone maggiormente la vittima ai temuti ricatti per non presentare querela.

Quanto ai “turpi accomodamenti” (da cui si vorrebbe tener esente la donna che ha subito violenza) sono per fortuna passati i tempi in cui la donna, parte lesa, che si costituiva parte civile era aspramente criticata se chiedeva una monetizzazione del risarcimento danni, e non una simbolica lira. Si replicò che è pur vero che il denaro – posta co-

---

<sup>32</sup> «L'offeso è l'unico giudice competente della speciale sua posizione», scriveva Carrara – §1554-1557 – che si pronunciava per «la perseguibilità ad azione privata».

<sup>33</sup> Rilievi analoghi svolsero la sen. Ersilia Salvato, che sintetizzava: «la querela irrevocabile è un non senso», e il sen. Lisi, Atti P.S. 14 febbraio 1996, rispettivamente p. 866 e p. 861.

munque l'irreparabilità del danno da violenza – può contribuire ad offrire le opportunità per una reintegrazione di sé; e inoltre costituisce un'indubbia sanzione per chi viene condannato (con esclusione ovviamente dei casi in cui il condannato non sia solvibile per i quali occorrerebbe prevedere appositi fondi pubblici di solidarietà, o simili). E perché mai definire negativamente, come strumentale, la strategia femminile in cui l'istanza punitiva (che esterni e riferisca una violenza effettivamente subita) non tende a perseguire la punizione del colpevole da parte dello Stato, ma a conseguire delle utilità concrete e immediate, per esempio a inabilitare o allontanare il soggetto violento o a indurlo a mantenere i propri impegni economici?

A ben vedere, peraltro, la procedibilità d'ufficio presuppone non un'incertezza bisognosa di solidarietà, ma una determinazione in senso negativo che deve essere superata: altre donne e altri uomini determinino di denunciare, in nome di tutte le cittadine e i cittadini, ciò che quella donna non ha voluto denunciare. È chiaro che, in presenza di una qualunque volontà punitiva dell'interessata, la differenza – in concreto – tra le due procedibilità viene meno; e dunque la diversità tra i due regimi incide in concreto sul novero delle violenze che le donne intendono «non» querelare.

Quanto al termine per querelare – come dimostra l'esperienza processuale più sensibile e attenta – non dovrebbe essere soggetto a decadenze temporali, se non quella generale dell'ordinamento costituita dalla prescrizione del reato. Infatti la donna o denuncia nella immediatezza, oppure può elaborare la violenza subita e maturare la scelta di promuovere l'iniziativa punitiva, processo psicologico che va ben al di là anche dei 180 giorni e che può avere solo i tempi ed i percorsi individuali della propria soggettività.

Inoltre, nel tempo, può maturare un senso di estraneità rispetto alla iniziativa punitiva pur precedentemente assunta e può venir meno

nel sentire della parte lesa ogni identificazione nel processo penale a suo tempo promosso e ora in corso.

D'altronde deve essere libera, la donna, di valutare le sue relazioni e per esempio decidere di riprendere una convivenza che aveva deciso di troncare. Accade spesso che chi subisce violenza si proponga, appunto tramite l'istanza di punizione, di troncare un vissuto di violenza. Quando invece decide di continuare la relazione che aveva determinato di recidere, si frappone l'ostacolo di un processo divenuto insostenibile. In tali casi la calunnia e la falsa testimonianza vengono a costituire l'altro polo dell'irrevocabilità della querela.

E, del resto, è molto più dignitosa una figura di donna che proceduralmente dichiara di voler rinunciare a una iniziativa punitiva precedentemente assunta che non una donna che si presenta in tribunale a rischiare la calunnia edulcorando, smussando, sminuendo la violenza subita.

### *7. L'irrevocabilità della querela per atti persecutori*

Più specificamente, l'innovazione consistente nell'irrevocabilità della querela per il delitto di atti persecutori (anche nella forma più ridotta voluta dalla legge n. 119/2013)<sup>34</sup> rischia di essere controproducente, perché introduce elementi di rigidità in una fattispecie (tra l'altro giuridicamente e costituzionalmente censurabile per indeterminatez-

---

<sup>34</sup> Ora l'art. 612-bis, dopo le modifiche della legge n. 119/2013, recita: «Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».



za)<sup>35</sup> la cui disciplina duttile e leggera è alla base dell'alto numero di denunce presentate<sup>36</sup>. Infatti, essa consisteva nel previo ammonimento questorile, pena massima di quattro anni, procedibilità a querela per un reato considerato c.d. sentinella, e di ben diversa gravità della violenza sessuale (e dei maltrattamenti). Si noti, inoltre, che per gli atti persecutori la procedibilità a querela assume una rilevanza ben più incisiva che per i delitti di violenza sessuale. Questi ultimi, secondo la regola effettiva, sono generalmente procedibili d'ufficio (la procedibilità a querela è ormai dal 1996 una eccezione!), con la conseguenza che l'irrevocabilità della querela per violenza sessuale si riferisce a un numero ristretto di casi. Invece lo *stalking* è perseguibile – di regola – a querela, tranne poche eccezioni, quindi l'irrevocabilità della querela per gli atti persecutori (totalmente innovativa e senza precedenti) assume una portata ben più ampia e sostanziale rispetto alla violenza sessuale.

È da chiedersi, peraltro, se le donne continueranno a querelare gli atti persecutori anche quando sapranno che il susseguente procedimento penale non sarà più nella loro disponibilità e non saranno più libere di ritirarsi. La nostra personale valutazione è che sarà inevitabilmente frenato questo tipo di emersione (pubblica) di fatti violenti, che nella effettività va ben oltre gli atti persecutori. Spesso le donne nominano e denunciano come *stalking* (cioè come violenza di natura psicologica, secondo la configurazione dell'art. 612-bis) anche altri fatti, ben più lesivi, perpetrati con violenza di natura fisica o sessuale. Ne consegue che la portata della fattispecie va ben oltre gli atti di minaccia e molestia (in cui si sostanziano gli atti persecutori), e permette di far

---

<sup>35</sup> T. GUERINI, *Il delitto di atti persecutori, tra carenza di determinatezza e marketing penale*, in M. VIRGILIO (a cura di), *Stalking nelle relazioni di intimità*, Bologna, 2013 e G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori (la struttura oggettiva della fattispecie)*, in *Arch. Pen. it.*, 3, 2013.

<sup>36</sup> Sono invece meno positivi gli esiti processuali, se è vero che i magistrati procuratori intervistati nel volume M. VIRGILIO (a cura di), *Stalking nelle relazioni di intimità*, cit., quantificano nel 20-30% i casi di remissione della querela e abbandono dell'iniziativa punitiva e tra il 30-60% le archiviazioni per carenza degli elementi del fatto tipico.

emergere anche altri reati ben più gravi, come maltrattamenti e violenze sessuali.

In sostanza, il dettato normativo della nuova legge finisce per tradire i suoi propositi di favorire l'emersione e le sue stesse ambizioni.

Si aggiunga che l'irrevocabilità della querela per atti persecutori (gravi) non costituisce affatto applicazione della Convenzione di Istanbul. Al contrario! Quando – all'art. 55 – la Convenzione<sup>37</sup> tratta il tema della procedibilità *ex parte* e *ex officio* si riferisce ad alcuni reati espressamente indicati, formulando due specifiche eccezioni: proprio lo *stalking* e le molestie sessuali.

Né vale obiettare che l'irrevocabilità graverebbe su donne che avevano già deciso di querelare. Infatti la soggettività dei vissuti è tale che anche al dibattimento – come già evidenziato – una donna potrebbe voler trarre vantaggio dal rinunciare alla sua pretesa punitiva, reputandola non più attuale per sé.

## 8. Conclusioni

L'iniziativa legislativa di riforma in materia dovrebbe quindi essere improntata a grande cautela, senza proporsi ambiziosi traguardi di libertà femminile (“contro il femminicidio”) che difficilmente saranno raggiungibili tramite la legge penale. Come la storia e l'esperienza insegnano, occorre semmai difendersi dall'invasività del diritto penale nel disciplinare il corpo/mente femminile. Resta lo spazio per (meno pretenziosi) aggiustamenti della legge, soprattutto sui profili processuali, apportando miglioramenti efficaci tratti dalla pratica dei processi e

---

<sup>37</sup> La traduzione non ufficiale italiana del testo della Convenzione di Istanbul reperibile nei siti web è inesatta e fuorviante in più punti, a cominciare dal titolo che – tenuto conto del testo inglese *Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence* – più correttamente dovrebbe essere «Per prevenire e contrastare la violenza contro le donne e la violenza domestica».

che a quella pratica rimandano, perché presuppongono momenti e luoghi di espressione della libertà femminile esterni al processo penale.

Occorre essere consapevoli che l'obiettivo a cui tende la riforma, di far emergere il più possibile il sommerso di violenza (favorendo le denunce/querele e limitando le rinunzie) non può assolutamente soffocare i percorsi (spesso difficili) di autonomia femminile. Nell'antitesi tra autodeterminazione e ingerenza statale, occorre privilegiare soluzioni che evitino il rischio di strumentalizzazioni a danno di una determinata donna in un determinato processo, anche se giustificate al fine di una pretesa crescita della forza delle altre donne.

## NOTIZIE SULLE AUTRICI E SUGLI AUTORI

Laura Calafà è professoressa associata di Diritto del lavoro e di Diritto del lavoro dell'UE nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Verona, ove coordina altresì il corso Donne, politica e istituzioni. È autrice di numerose pubblicazioni tra le quali le monografie *Congedi e rapporto di lavoro* (Padova, 2004) e *Migrazione economica e contratto di lavoro degli stranieri* (Bologna, 2012). Ha curato il volume collettaneo *Paternalità e lavoro* (Bologna, 2007), risultato del progetto finanziato dalla Commissione europea *More Than One Day Daddy*. Collabora con istituzioni italiane ed europee sulla tutela dei diritti fondamentali.

Erminia Camassa è professoressa associata di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, dove insegna Diritto comparato delle religioni e svolge attività di docenza nel corso di Diritto e genere. Ha svolto numerosi studi sulle tematiche connesse all'impatto delle regole religiose sull'ordinamento giuridico e sulla posizione delle donne. Ha organizzato numerosi convegni e seminari tra cui uno sulla legge in materia di procreazione medicalmente assistita, di cui ha curato gli atti, unitamente a C. Casonato: *La procreazione medicalmente assistita: ombre e luci* (Trento, 2005).

Valeria Casciello è avvocatessa e iscritta alla Scuola Dottorale Internazionale Tullio Ascarelli, Università degli Studi Roma Tre, sezione di Diritto Europeo su base storico comparatistica. È inoltre cultrice della materia in Sociologia del diritto e Filosofia del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia. Ha collaborato a

varie ricerche europee in tema di procreazione medicalmente assistita coordinate da T. Pitch.

Emanuele Corn ha conseguito il dottorato di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Trento e presso l'Università di Salamanca (Spagna), ed è Professore associato di Diritto penale presso l'Università di Valparaiso (Cile). Si è occupato in maniera approfondita del tema del "femminicidio", sul quale ha pubblicato un saggio nella rivista [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), e ha presentato una relazione al terzo Congresso internazionale di giovani penalisti di Salamanca.

Elena Ioriatti Ferrari è ricercatrice confermata e professoressa aggregata di Diritto dei paesi africani presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento; è altresì responsabile nazionale nell'ambito del progetto *Rights Reserved? Constraints and Contradictions of European Citizenship (bEUcitizens)*, finanziato dalla CE nell'ambito del VII Programma Quadro 2013-2017. Ha pubblicato *Tradurre il diritto. Nozioni di diritto e di linguistica giuridica* (Padova, 2009) e *Interpretazione comparante e multilinguismo europeo* (Padova, 2013). Ha partecipato al convegno organizzato nel 2009 dal Centro di Studi Interdisciplinari di Genere dell'Università degli Studi di Trento.

Marina Graziosi, dottoressa di ricerca in Sociologia del diritto, ha insegnato dal 1999 Istituzioni di sociologia del diritto presso la Facoltà di Sociologia dell'Università La Sapienza di Roma. È autrice di saggi sulla costruzione giuridica del genere, tra cui *Infirmis sexus. La donna nell'immaginario penalistico*, in *Democrazia e diritto*, 2, 1993, tradotto in inglese; nonché *Donne, mafia, garanzie*, in *Parolechiave*, 19, 1999; *El Derecho frente a la violencia de género: estrategia y perspectivas*, in P. LAURENZO e altre (edd.), *Genero, violencia y derecho*, Buenos

Aires, 2009. Ha inoltre scritto sulla criminalità femminile e sulle istituzioni carcerarie.

Roberta Nunin è professoressa associata di Diritto del lavoro nel Dipartimento di scienze giuridiche, del linguaggio, dell'interpretazione e della traduzione dell'Università degli Studi di Trieste. Ha partecipato a varie ricerche anche di carattere comparato ed europeo in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, ed ha approfondito in numerose pubblicazioni le tematiche del principio di eguaglianza uomo/donna in relazione alla retribuzione, nonché l'evoluzione legislativa sulla posizione della lavoratrice e la conciliazione con il lavoro di cura. Ha partecipato ai convegni organizzati dal Centro di Studi Interdisciplinari di Genere dell'Università degli Studi di Trento.

Teresa Pasquino è professoressa associata di Diritto privato I e II nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, dove fa parte del Collegio docenti del Corso di Dottorato di Studi Giuridici Comparati ed Europei, è responsabile di Area per il Diritto civile nella SSPL e coordina i Dialoghi di Diritto civile. Tra i diversi temi oggetto dei suoi studi spiccano quelli dedicati ai diritti delle persone, trasfusi in recenti pubblicazioni. Ha partecipato a numerosi incontri scientifici dedicati a tali temi, tra cui quello tenutosi a Trento nel 2009 ed organizzato dal Centro di Studi Interdisciplinari di Genere dell'Università degli Studi di Trento.

Stefania Scarponi è professoressa ordinaria di Diritto del lavoro nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, dove insegna altresì Diritto del lavoro dell'UE e Diritto e genere. È componente del comitato direttivo del Centro di Studi Interdisciplinari di Genere dell'Università degli Studi di Trento nonché dell'Associazione GIUDIT - Giuriste d'Italia; ha collaborato con istituzioni nazionali ed

europee per la parità uomo/donna. È autrice di numerosi scritti in materia di divieto di discriminazioni e pari opportunità, fra cui *Eguaglianza e pari opportunità*, in C. CASONATO (a cura di), *Principi fondamentali della Costituzione*, Torino, 2009; *Le azioni positive: le disposizioni comunitarie, le luci e le ombre della legislazione italiana* (con E. STENICO), in M. BARBERA (a cura di), *Il nuovo diritto antidiscriminatorio*, Milano, 2007.

Anna Simonati è ricercatrice confermata di Diritto amministrativo e professore aggregato presso la Facoltà di Giurisprudenza e il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Trento. Aderisce al Centro di Studi Interdisciplinari di Genere presso la stessa Università; ha svolto attività di docenza nel corso di Diritto e genere e in vari corsi di formazione; ha partecipato a numerosi convegni e seminari di studio dedicati alle tematiche di genere, anche in prospettiva interdisciplinare. Ha pubblicato articoli e saggi sull'impatto delle questioni di genere sugli istituti del diritto amministrativo.

Eleonora Stenico è dottoressa di ricerca in Diritto comunitario e comparato del lavoro, avvocatessa, e consigliera di parità della Provincia autonoma di Trento. Fa inoltre parte del Centro di Studi Interdisciplinari di Genere dell'Università degli Studi di Trento e ha partecipato all'attività didattica del corso di Diritto e genere presso la Facoltà di Giurisprudenza della stessa Università. Ha promosso molti seminari e convegni sul tema di eguaglianza uomo/donna in ambito lavorativo e ha numerose pubblicazioni anche in materia di contrasto alle molestie e alla violenza nei confronti delle donne.

Maria (Milli) Virgilio è avvocatessa, nonché Presidente della associazione GIUDIT - Giuriste d'Italia. È stata professore aggregato di Diritto penale comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bo-

logna e ha svolto studi in tema di libertà e diritti fondamentali che affrontano nell'ottica di genere la funzione e i limiti del diritto penale in vari scritti, tra cui *Il trattamento penale degli uomini violenti contro le donne. Profili giuridici?* (con B. GUAZZALOCA), in A. BOZZOLI, M. MERELLI, M.G. RUGGERINI (a cura di), *Il lato oscuro degli uomini* (Roma, 2013), nonché LEXOP *Lex-operators all together for women victims of intimate partner violence*, BUP Bologna, Rapporto di ricerca del progetto europeo Daphne III, di cui è stata la responsabile scientifica e coordinatrice.



